

alle istituzioni fondamentali dello Stato ed alle libertà guarentite dallo Statuto.

Le indennità stabilite nei commi precedenti non spettano al sottufficiale dispensato, riformato o retrocesso, che abbia acquistato diritto alle indennità di cui al successivo articolo 15.

Non ha diritto alle indennità stabilite nei commi precedenti il sottufficiale rimosso o condannato a pena che porti la perdita del grado.

(È approvato).

#### Art. 10.

Per ogni maresciallo di nuova nomina e per i marescialli attualmente in servizio è assegnato ai corpi rispettivi un supplemento assegno di 1° corredo di lire 130 se appartenenti ai granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini, genio (escluso il treno), alle compagnie di sanità ed alle compagnie di sussistenza; e di lire 150, se appartenenti alla cavalleria, all'artiglieria ed al treno del genio.

(È approvato).

#### Art. 11.

È abolita ogni disposizione contraria alla presente legge.

La presente legge andrà in vigore il 1° gennaio 1907.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

VIGANÒ, *ministro della guerra*. Prego la Camera di consentire una aggiunta al primo capoverso dell'articolo 11 e cioè dopo le parole « presente legge » aggiungere « salvo la restrizione stabilita dall'articolo 4 della legge, n. 217 del 2 giugno 1904 ». Il secondo capoverso rimane qual'è.

Propongo questa aggiunta per le seguenti ragioni.

La legge del 2 giugno 1904 diede facoltà al ministro di nominare ufficiali d'ordine un certo numero di lavoranti scritturali di artiglieria e genio, alla condizione però che non potessero passare ad altro ruolo di qualunque amministrazione, quella della guerra compresa. Bisogna che questa condizione sia rispettata, poichè è uno dei concetti informativi della legge del 1904 e, come aveva allora la sua ragione di essere, l'ha ancora oggidì. Se si abolisse, si recherebbe danno improvviso agli ufficiali d'ordine provenienti dai sottufficiali ed inspe-

rato vantaggio agli altri e cioè agli ufficiali d'ordine provenienti dai lavoranti per la insperata e non equa concorrenza che farebbero ai primi.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

DI SALUZZO, *relatore*. La Commissione concorda pienamente con le ragioni esposte dall'onorevole ministro della guerra.

PRESIDENTE. Pongo allora a partito l'articolo 11 con l'aggiunta al primo capoverso delle parole « salvo la restrizione stabilita dall'articolo 4 della legge 2 giugno 1904, n. 217 ».

(È approvato).

#### Disposizioni transitorie.

#### Art. 12.

I sottufficiali raffermati con soprassoldo alla data in cui entrerà in vigore la presente legge, i quali non optino per il trattamento stabilito dalla medesima e non rinuncino all'impiego civile, conserveranno il grado attuale, continueranno a godere del trattamento stabilito dalla legge vigente e potranno quindi essere ammessi alle rafferme e percepire le indennità ivi stabilite.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

NICCOLINI. Prego l'onorevole ministro di considerare se in questa parte della legge, che ha per titolo disposizioni transitorie, non si possa introdurre qualche modificazione, che migliori le condizioni di una parte dei sottufficiali che non si crede abbastanza avvantaggiata in confronto di altri. Questa legge è molto favorevole a quei sottufficiali, che non hanno ancora compiuti i dieci anni di servizio, ma sembra che abbia tenuta in poco conto la classe più anziana dei sott'ufficiali che all'attuazione della presente legge avranno più di venti anni di servizio. Infatti per questi sott'ufficiali è ammesso il diritto di opzione, subordinato però alla condizione, a mio parere molto grave, che rinuncino a tutti i diritti e benefici derivanti dalla loro condizione presente. Sarei lieto di avere su questo punto dall'onorevole ministro un chiarimento e dichiarazioni esplicite che rassicurino questi sott'ufficiali benemeriti dell'esercito che hanno servito per tanto tempo.

Dunque a me è sembrato, da un esame forse troppo affrettato delle disposizioni